Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **ROMA - Venerdì, 7 marzo 1930 - ANNO VIII** — **Numero 55**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini u. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo 8. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele, *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

343. — REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2404.
Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Messina ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482 . . . . . Pag. 870

344. — REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2405.
Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Oratino . . . . Pag. 871

345. — REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2411.
Modifiche allo statuto della Regia università di Catania . . . . Pag. 872

346. — REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. 96.
Emissione di speciali francobolli commemorativi della quarta Fiera campionaria di Tripoli . . . . Pag. 875

347. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1930, n. 101.
Modifiche all'art. 52 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano . . . . Pag. 875

348. — REGIO DECRETO 12 febbraio 1930, n. 94.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto - Istituto provinciale . . . . Pag. 876

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1930.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il « Credito italiano » e la « Banca nazionale di credito » . . Pag. 876

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1930.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra l'« Istituto finanziario nazionale » e la « Compagnia finanziaria nazionale » . . . . Pag. 876

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 877

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 69, concernente l'attribuzione di poteri straordinari al commissario del Governo presso l'Opera nazionale combattenti, pel riordinamento degli uffici dell'Opera medesima . . . . Pag. 883
R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana . . . . Pag. 883

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili.
R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, sulla moratoria italo-jugoslava . . . . Pag. 883
R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie . . . . Pag. 883
R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa di vini tipici italiani . . . . . . Pag. 884

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . Pag. 884

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 884
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 884
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 884

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 884

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria S. Pietro di Cavarzere . . . . Pag. 884

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 343.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2404.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Messina ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 546, col quale il comune di S. Stefano di Briga è stato aggregato al comune di Messina e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Palermo alla diretta amministrazione del comune autonomo di Messina, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'articolo 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Palermo dai quali risulta che nell'esercizio 1927-28 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di S. Stefano di Briga sostenne l'effettiva spesa di lire 30.178,37;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 28 marzo 1914, n. 893, 26 settembre 1926, n. 1877, e 18 novembre 1926, n. 2445, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di S. Stefano di Briga, ora aggregato al comune di Messina, i corrispondenti contributi di L. 2280,37, L. 2400 e L. 1200;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Messina, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di S. Stefano di Briga, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 24,298 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 6. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Messina in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di S. Stefano di Briga.

POSTI DI RUOLO N. 3.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	28.051,15
2. Retribuzioni per supplenze	»	447,86
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	1.679,36
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per le scuole non classificate	»	
Totale	L.	30.178,37

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	2.280,37		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.400 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.200 —		
			»	5.880,37
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	24.298 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 344.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2405.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Oratino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 822, col quale il comune di Oratino è stato aggregato al comune di Campobasso e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Campobasso alla diretta amministrazione del comune autonomo di Campobasso, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Campobasso dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Oratino sostenne l'effettiva spesa di lire 56,515,12;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 115, 1° luglio 1926, n. 1474, e 16 settembre 1926, n. 1885, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Oratino, ora aggregato al comune di Campobasso, i corrispondenti contributi di L. 3380.77, lire 4000 e L. 2000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Oratino, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 47,134.35 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 7. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Campobasso in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Oratino.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo . . .	L.	53.419,12
2. Retribuzioni per supplenze	»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio . . .	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	3.096 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per le scuole non classificate	»	
Totale . . .	L.	56.515,12

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	3.380,77		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . .	»	4.000 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . .	»	2.000 —		
			»	9.380,77
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928 .			L.	47.134,35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 345.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2411.

Modifiche allo statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Catania;

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2231, col quale vennero approvate delle modificazioni allo statuto medesimo;

Vedute le nuove proposte presentate dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Catania, approvato col R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, e modificato col Regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2231, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

« 20. Diritto sindacale e corporativo;

« 21. Diritto del lavoro ».

Art. 34. — Il primo comma è sostituito con il seguente: « Lo studente è libero di modificare i piani degli studi proposti, sostituendo a una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie fra quelle dell'art. 31 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, purchè frequenti un numero di materie, insegnate nella Facoltà, non inferiore a 10 ed ottenga firme di presenza in 18 corsi, nei quattro anni per la laurea in lettere, e in 20, in quelli per la laurea in filosofia ».

Art. 47. — E' sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia e anatomia comparata;
5. Anatomia umana sistematica ed istologia;
6. Fisiologia;
7. Chimica biologica;
8. Patologia generale;
9. Anatomia topografica;
10. Medicina operatoria;
11. Materia medica (farmacologia e farmacoterapia);
12. Patologia medica;
13. Patologia chirurgica;
14. Clinica medica e semeiotica;
15. Clinica chirurgica;
16. Clinica ostetrica e ginecologica;
17. Clinica delle malattie nervose e mentali;
18. Clinica pediatrica;
19. Clinica oculistica;
20. Clinica dermosifilopatica;
21. Clinica otorinolaringoiatrica;
22. Anatomia ed istologia patologica;
23. Igiene e batteriologia;
24. Medicina legale e delle assicurazioni sociali;
25. Parassitologia medica;
26. Ortopedia;
27. Patologia esotica;
28. Odontoiatria ».

L'art. 49 è sostituito con il seguente:

« Lo studente è libero di variare il piano di studi proposto, purchè il numero delle materie, nelle quali si iscriva e nelle quali superi gli esami, non sia inferiore a ventiquattro (24).

Art. 52. — L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Lo studente non può essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato gli esami di profitto di anatomia normale, di fisiologia, di patologia generale, di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica ».

Art. 58. — Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Per la *laurea in matematica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 1 a 3, 8 a 10, 12 a 14, 17 a 22, 24 ».

Art. 60. — Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Gli studenti aspiranti alla laurea in fisica, o in chimica, o in scienze naturali, o in fisica e matematica, o in fisica e scienze naturali, per frequentare gli esercizi di fisica debbono avere superato l'esame del corso teorico impartito al primo anno. Però, agli effetti del computo del numero di esami per l'ammissione alla laurea, è necessario che l'esame sia superato anche sulla materia del secondo anno ».

Art. 63. — Nell'elenco delle materie del primo anno allo insegnamento di « Elementi di proiettiva » è sostituito quello di « Geometria descrittiva con elementi di proiettiva ».

Nell'elenco delle materie del secondo anno è soppresso l'insegnamento di « Geometria descrittiva ».

Agli articoli dal 65 al 74, contenenti sotto il titolo VIII le norme per la Scuola di farmacia sono sostituiti i seguenti altri:

Art. 65. — La Scuola di farmacia conferisce:

a) il diploma in farmacia;
b) la laurea in chimica e farmacia.

Art. 66. — Le materie d'insegnamento sono:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale;
4. Zoologia;
5. Mineralogia;
6. Botanica;
7. Igiene;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica;
9. Chimica bromatologica;
10. Materia medica (farmacognosia e farmacologia);
11. Chimica biologica;
12. Chimica fisica;
12. Chimica industriale;
14. Tecnica farmaceutica.

Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica, chimica organica, chimica industriale e mineralogia sono compresi tra quelli della Facoltà di scienze; quelli di fisica, zoologia e chimica biologica fra gl'insegnamenti della Facoltà di medicina.

Art. 67. — Gl'insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali e mediante esercitazioni pratiche nei laboratori e gabinetti.

La Scuola stabilisce i corsi pratici e teoretici per il conseguimento della laurea e del diploma.

Art. 68. — Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Quelli relativi a materie biennali devono essere sostenuti in due sedute separate.

Art. 69. — Per il conseguimento del diploma in farmacia sono consigliati i seguenti corsi:

1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (corso speciale);
4. Mineralogia;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
6. Chimica bromatologica;
7. Botanica (corso speciale);
8. Materia medica (farmacognosia e farmacologia) (corso speciale);
9. Zoologia;
10. Tecnica farmaceutica.

Art. 70. — L'ordine degli studi consigliato dalla Scuola è il seguente:

Anno I.

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale.
Botanica.
Esercitazioni di botanica (in rapporto alle piante officinali).

Anno II.

Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso).
Mineralogia.
Esercizi di preparazioni ed analisi chimica (nel laboratorio di chimica farmaceutica).

Anno III.

Chimica farmaceutica e tossicologica (2° corso).
Chimica bromatologica.
Materia medica (farmacognosia e farmacologia).
Tecnica farmaceutica.
Esercitazioni di chimica farmaceutica.
Esercitazioni di materia medica.
Esercitazioni di tecnica farmaceutica.

Anno IV.

Pratica in una farmacia.
Frequenza a scopo di perfezionamento culturale e pratico nei laboratori di chimica farmaceutica e materia medica.

Art. 71. — Lo studente è libero di sostituire a due delle materie consigliate due altre scelte fra quelle elencate nello art. 69, purchè il numero dei corsi da frequentare e dei relativi esami da superare non risulti inferiore a nove.

Lo studente deve in ogni caso provare di avere frequentato le esercitazioni di:

a) preparazioni ed analisi chimica;
b) chimica farmaceutica;
c) materia medica;
d) botanica, in rapporto alle piante officinali,

e di avere sostenute le relative prove pratiche.

Art. 72. — Le esercitazioni sono il necessario complemento dei corrispondenti corsi teoretici. Alla fine di ogni corso di esercitazione gli studenti sono soggetti alla relativa prova pratica.

Art. 73. — L'esame di diploma ha luogo in due sedute:

la prima alla fine del terzo anno;
la seconda alla fine del quarto.

Nella prima seduta si sostengono le seguenti prove:

a) un'analisi qualitativa, eseguita nel laboratorio di chimica farmaceutica, con relazione scritta;

b) saggi di purezza e preparazione di due prodotti farmaceutici da eseguirsi egualmente nel laboratorio di chimica farmaceutica con relazione scritta.

Le prove a) e b) sono eseguite sotto il controllo della Commissione esaminatrice.

I temi, stabiliti in precedenza dalla Commissione, vengono assegnati per sorteggio ai singoli candidati;

c) una prova orale, consistente nella discussione sui risultati e metodi relativi alle due prove precedenti.

Questa prova può essere sostenuta soltanto da chi abbia superate le prove a) e b).

Nella seconda seduta il candidato deve sostenere una prova pratica di dosaggio volumetrico e una prova pratica di tecnica farmaceutica, superate le quali sarà ammesso a sostenere una prova orale, diretta ad accertare la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, e, nei riguardi della pratica farmaceutica, dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria.

Art. 74. — La Commissione per l'esame di diploma alla fine del 3° anno (1ª seduta), si compone di 7 membri, fra i quali sono di regola sempre compresi il direttore della Scuola, i professori di chimica inorganica e organica, di chimica farmaceutica e di materia medica, e un libero docente, scelto possibilmente fra quelli che insegnano effettivamente nella Scuola.

Per l'esame pratico alla fine del 4° anno (2ª seduta), alla Commissione, costituita come sopra, si aggiungono il professore di botanica ed un provetto farmacista.

Art. 75. — I laureati in chimica, fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria, veterinaria — aspiranti al diploma — sono di regola ammessi al 2° anno; possono però essere ammessi al 3°, quando comprovino di avere seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli aspiranti, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per il conseguimento del diploma, e consiglia l'ulteriore piano degli studi.

Art. 76. — Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia sono consigliati i seguenti corsi:

1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (biennale);
4. Zoologia;
5. Botanica;
6. Mineralogia;
7. Igiene;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
9. Chimica bromatologica;
10. Materia medica (farmacognosia e farmacologia);
11. Chimica biologica;
12. Chimica industriale;
13. Chimica fisica;
14. Tecnica farmaceutica.

Art. 77. — Lo studente deve inoltre frequentare le seguenti esercitazioni:

per un biennio:

a) preparazioni chimiche e di tossicologia nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennale);

b) analisi qualitativa e quantitativa nel laboratorio di chimica generale.

per un anno:

c) botanica, sulle piante medicinali;

d) fisica;

e) chimica bromatologica e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;

f) zoologia;

g) chimica biologica;

h) igiene;

i) tecnica farmaceutica.

Art. 78. — L'ordine degli studi consigliato è il seguente:

Anno I.

Chimica generale e inorganica.
Fisica sperimentale (1° corso).
Botanica.
Esercitazioni di botanica in rapporto alle piante medicinali.
Zoologia con esercizi.

Anno II.

Chimica organica.
Fisica sperimentale (2° corso).
Mineralogia con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica.
Esercitazioni di analisi qualitativa nel laboratorio di chimica generale.
Chimica fisica.

Anno III.

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Materia medica (farmacognosia e farmacologia).
Igiene con esercizi.
Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di analisi quantitativa.
Esercitazioni di fisica.
Esercitazioni di materia medica.

Anno IV.

Chimica biologica con esercizi.
Chimica industriale.
Chimica bromatologica.
Chimica farmaceutica.
Esercitazioni di chimica bromatologica e zoochimica.
Esercitazioni di tecnica farmaceutica.

Anno V.

Pratica in una farmacia.
Frequenza a scopo di perfezionamento culturale e pratico nei laboratori di chimica farmaceutica e materia medica.

Art. 79. — Lo studente è libero di sostituire a non più di tre delle materie, elencate all'art. 76, tre altre scelte tra quelle della Facoltà di scienze o di medicina.

Art. 80. — Le esercitazioni sono da considerarsi come il necessario complemento dei corsi teoretici.

Per essere ammesso alle esercitazioni di analisi qualitativa e di fisica, lo studente deve aver superato rispettivamente l'esame di chimica generale e inorganica e di fisica sperimentale.

Per essere ammesso alle esercitazioni di analisi quantitativa è uopo superare la prova di analisi qualitativa.

Art. 81. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute: la prima alla fine del 4° anno, la seconda alla fine del 5°.

Alla fine del 4° anno lo studente deve:

1. Superare una prova di analisi e preparazione, o saggi di purezza, di due prodotti farmaceutici;

2. Superare le seguenti tre prove:

a) di analisi chimica qualitativa;

b) di analisi chimica quantitativa;

c) di analisi chimica tossicologica e bromatologica.

Le prove si svolgono nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto il controllo della Commissione esaminatrice. I temi, stabiliti in precedenza dalla Commissione, vengono assegnati per sorteggio ai singoli candidati.

Alla fine del 5° anno lo studente deve:

1. Presentare una dissertazione scritta su argomento scelto liberamente, possibilmente sperimentale, in chimica farmaceutica, o in materie strettamente attinenti alla farmacia, e discuterla su relazione del direttore dell'Istituto presso il quale la dissertazione stessa fu elaborata.

2. Discutere due fra tre argomenti orali presentati e scelti in materie diverse fra loro e da quelle su cui verte la dissertazione.

3. Superare una prova pratica di tecnica farmaceutica.

4. Sostenere una prova orale, nella quale deve dimostrare la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, e, nei riguardi della pratica farmaceutica, dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria.

Art. 82. — La Commissione per la prima seduta di laurea in chimica e farmacia si compone di regola di nove membri ed è presieduta dal Direttore.

Ne fanno parte, oltre il Direttore, sette professori della Scuola, tra i quali sempre quelli di chimica generale, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacologia e farmacognosia) e di botanica, ed un libero docente, scelto possibilmente tra quelli che hanno effettivamente insegnato nella Scuola.

Per la seconda seduta alla suddetta Commissione si aggiungono un altro libero docente, scelto come sopra, ed un provetto farmacista.

Art. 83. — I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in veterinaria, in agraria, aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno.

I laureati in agraria o in veterinaria debbono presentare il titolo di studi secondari, prescritto per l'ammissione alla Scuola, conseguito almeno due anni prima.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 4° anno, purchè abbiano frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **346**.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. **96**.

Emissione di speciali francobolli commemorativi della quarta Fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo per la Fiera campionaria di Tripoli chiede la concessione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima quarta Fiera campionaria di Tripoli, gravati di un sovraprezzo a favore dell'Ente stesso;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi, in occasione della quarta Fiera campionaria di Tripoli, per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli avranno corso dal 20 febbraio 1930 al 20 aprile dello stesso anno e saranno emessi nei seguenti tagli e quantitativi:

da centesimi	30	N.	50.000
» »	50	»	50.000
» lire	1,25	»	50.000
» »	1,75	»	40.000
» »	2,55	»	40.000
» »	5,00	»	15.000
» »	10,00	»	15.000

Per i primi tre dei suddetti valori non è stabilito alcun sovraprezzo; per gli ultimi quattro, invece, sono fissati i seguenti sovraprezzi: L. 0,20 per il francobollo da L. 1,75; L. 0,45 per quello da L. 2,55; L. 1 per quello da L. 5, e L. 2 per quello da L. 10.

Tali sovraprezzi andranno a favore dell'Ente promotore della Fiera durante il periodo di validità dei valori stessi.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli una convenzione per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione delle colonie e l'Ente stesso circa l'emissione dei francobolli anzidetti.

Art. 4.

Con suo decreto, il Nostro Ministro per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione, e cioè il formato dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 22. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **347**.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1930, n. **101**.

Modifiche all'art. 52 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61;

Udita la Consulta Araldica del Regno;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 52 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
Alla lettera *b*) è sostituita la seguente disposizione:
« *b*) alle famiglie insignite di titoli di Principe e di Duca, ed alle famiglie marchionali romane così dette di Baldacchino ».
E' abrogato il penultimo capoverso.
In fine all'articolo medesimo è aggiunto il seguente capoverso:
« Le suddette qualifiche si acquistano dalle mogli di coloro che vi hanno diritto, e si conservano durante lo stato vedovile. Si perdono dalle donne nubili per effetto del matrimonio ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 31. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 348.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930, n. 94.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto - Istituto Provinciale.

N. 94. R. decreto 12 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto - Istituto Provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1930.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il « Credito italiano » e la « Banca nazionale di credito ».

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Visti i ricorsi presentati dalle Società anonime « Credito italiano » con sede in Genova e « Banca nazionale di credito » con sede in Milano, le quali espongono che per il giorno 18 marzo 1930 sono convocate le assemblee degli azionisti rispettivi per deliberare sulla progettata fusione delle due Società mediante incorporazione della « Banca nazionale di credito » nel « Credito italiano », previa regolare autorizzazione del Ministro per le finanze, a norma del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione tra il « Credito italiano » e la « Banca nazionale di credito », società anonime con sede rispettivamente in Genova e in Milano, rendendosi così applicabile alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, a sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta delle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei seguenti giornali: *Popolo d'Italia* e *Corriere della Sera* di Milano, *Tribuna e Giornale d'Italia* di Roma, *Mattino* di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1930.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra l'« Istituto finanziario nazionale » e la « Compagnia finanziaria nazionale ».

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Visti i ricorsi presentati dalle Società anonime « Istituto finanziario nazionale » e « Compagnia finanziaria nazionale » entrambe con sede in Milano, le quali espongono che per il giorno 17 marzo 1930 sono convocate le assemblee degli azionisti rispettivi per deliberare sulla progettata fusione delle due Società mediante incorporazione della « Compagnia finanziaria nazionale » nell'« Istituto finanziario nazionale » e sull'aumento di capitale, previa regolare autorizzazione del Ministro per le finanze, a norma del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti nell'art. 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione tra l'« Istituto finanziario nazionale » e la « Compagnia finanziaria nazionale », società anonime con sede in Milano, rendendosi così applicabile alle deliberazioni di fusione e di connesso aumento di capitale, nonchè a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei seguenti giornali: *Popolo d'Italia* e *Corriere della Sera* di Milano, *Tribuna* e *Giornale d'Italia* di Roma, *Mattino* di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

(1293)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Sturm fu Bortolo, nato a Trieste il 2 febbraio 1891 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, n. 573, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stormi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Sturm è ridotto in « Stormi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sturm nata Schafhalter di Giuseppe, nata il 3 aprile 1896, moglie;
2. Libera di Marcello, nata il 27 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(411)

N. 11419-10587.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ursic fu Bartolomeo, nato a Trieste il 24 agosto 1881 e residente a Trieste, Roiano Molini, n. 742, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ursic è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Ursic nata Pisciane di Mattia, nata il 14 giugno 1884, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 5 febbraio 1907, figlio;
3. Aurelio di Francesco, nato il 2 luglio 1911, figlio;
4. Virgilio di Francesco, nato il 25 novembre 1912, figlio;
5. Rodolfo di Francesco, nato il 14 gennaio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(412)

N. 11419-9710.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Vassilich fu Giovanni, nato a Trieste il 26 giugno 1883 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Vassilich è ridotto in « Vaselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vassilich nata Kocman di Giovanni, nata il 16 luglio 1889, moglie;
2. Carmela di Emilio, nata il 14 giugno 1910, figlia;
3. Otello di Emilio, nato il 29 maggio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(415)

N. 11419-7654.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Vidacovich di Anna, nato a Trieste il 5 settembre 1888 e residente a Trieste, via Conti n. 34, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vida »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Vidacovich è ridotto in « Vida ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Vidacovich nata Germek fu Antonio, nata il 20 settembre 1891, moglie;
2. Bruno di Francesco, nato il 17 gennaio 1912, figlio;
3. Mario di Francesco, nato il 15 agosto 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(416)

N. 11419-10811.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Vizhizh fu Ferdinando, nato a Trieste il 9 luglio 1881 e residente a Trieste, via Giovanni Schiapparelli n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Vizhizh è ridotto in « Vici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Vizhizh fu Antonio, nata il 26 giugno 1879, moglie;
2. Bruno di Rodolfo, nato il 30 marzo 1917, figlio;
3. Aldo di Rodolfo, nato l'8 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(417)

N. 11419-11628.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Federico Vodopivec fu Lodovico, nato a San Dorligo della Valle il 28 giugno 1919 e residente a Trieste, via Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bevilacqua »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Vodopivec è ridotto in « Bevilacqua ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe fu Lodovico, nato il 18 febbraio 1924, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Izidoro Vodopivec nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(418)

N. 11419-13039.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Voljc fu Francesco, nato a Trieste il 17 marzo 1882 e residente a Trieste, via Giuliani n. 31, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Voljc è ridotto in « Volini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Voljc nata Purich di Giacomo, nata il 9 luglio 1886, moglie;
2. Ezio di Giuseppe, nato il 24 marzo 1911, figlio;
3. Elda di Giuseppe, nata il 3 maggio 1916, figlia;
4. Tullio di Giuseppe, nato il 22 agosto 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(419)

N. 11419-14181.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Vuskovic di Antonio, nato a Trieste il 27 marzo 1882 e residente a Trieste, via Galleria n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vusconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vuskovic è ridotto in « Vusconi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Vuskovic nata Tauzher di Natale, nata il 21 marzo 1885, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 24 giugno 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(420)

N. 11419-11544.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Diodato Cosovich di Matteo, nato a Dobrota (Cattaro - Dalmazia) il 15 maggio 1907 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Diodato Cosovich è ridotto in « Cossini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(423)

N. 11419-5856.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lorenzo Cumbat fu Marco, nato a Trieste il 23 dicembre 1887 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Combatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Cumbat è ridotto in « Combatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Cumbat nata Lucic fu Pietro, nata il 29 maggio 1894, moglie;
2. Aldo di Lorenzo, nato il 17 giugno 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(424)

N. 11419-12956.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Diehl fu Alessandro, nata a Trieste il 12 maggio 1877 e residente a Trieste, via Francesco Rismondo n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dilli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Diehl è ridotto in « Dilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(425)

N. 11419-11480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Diminich fu Enrico, nato a Cormons il 4 maggio 1892 e residente a Trieste, via Tiepolo n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dimini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Diminich è ridotto in « Dimini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Diminich nata Ghira fu Sebastiano, nata il 19 ottobre 1897, moglie;
2. Lucia di Guido, nata il 12 giugno 1927, figlia;
3. Giulio di Guido, nato il 15 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(426)

N. 11419-11478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giovanna Diminich di Enrico, nata a Cormons il 21 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Tiepolo n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dimini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Diminich è ridotto in « Dimini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(427)

N. 11419-7668.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adalberto Drosina fu Stefano, nato a Trieste il 20 dicembre 1903 e residente a Trieste, via della Guardia n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adalberto Drosina è ridotto in « Dorsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virginia Drosina nata Cusan di Francesco, nata l'11 febbraio 1905, moglie;
2. Augusto di Adalberto, nato il 25 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(428)

N. 11419-14058.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Engel fu Edvige, nato a Parigi il 10 agosto 1879 e residente a Trieste, via D. Guerrazzi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Angeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Engel è ridotto in « Angeli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Engel nata Vetak di Paolo, nata il 2 marzo 1880, moglie;
2. Rodolfo di Emilio, nato il 14 giugno 1922, figlio;
3. Elisabetta di Emilio, nata l'8 gennaio 1916, figlia;
4. Edvige di Emilio, nata il 29 marzo 1914, figlia;
5. Viola di Emilio, nata il 24 luglio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(429)

N. 11419-10719.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Engelhardt fu Adolfo, nato a Trieste il 3 febbraio 1851 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Durangelo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Engelhardt è ridotto in « Durangelo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angela Engelhardt nata Calabrese fu Giuseppe, nata il 18 settembre 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(430)

N. 11419-10712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Godnia ved. Cernjava fu Giovanni, nata a Trieste il 18 maggio 1888 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 341, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Godi - Cerniani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Luigia Codnia ved. Cernjava sono ridotti in « Godi - Cerniani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanni fu Giovanni, nato il 27 agosto 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(431)

N. 11419-11509.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gorchich di Ulderico, nato a Trieste il 9 luglio 1902 e residente a Trieste, via Kandler, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Gorchich è ridotto in « Monti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Gorchich nata Mihelj di Giovanni, nata il 27 febbraio 1907, moglie;
2. Fulvio di Giuseppe, nato il 17 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(432)

N. 11419-8719.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gregorich di Antonio, nato a Trieste il 29 ottobre 1857 e residente a Trieste, viale Regina Elena, n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gregorich è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giusto di Antonio, nato il 31 ottobre 1888, figlio;
2. Teresa di Antonio, nata il 13 ottobre 1895, figlia;
3. Maria di Antonio, nata l'8 gennaio 1901, figlia;
4. Giuseppe di Antonio, nato l'11 dicembre 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(433)

N. 11419-10726.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Iancar fu Anna, nato a Trieste il 2 ottobre 1896 e residente a Trieste, via dei Porta n. 32 A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ianni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Iancar è ridotto in « Ianni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Iancar nata Schmidt fu Matteo, nata l'11 agosto 1905, moglie;
2. Nella di Mario, nata il 27 luglio 1926, figlia;
3. Edda di Mario, nata il 20 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(434)

N. 11419-5850.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Iarz di Antonio, nato a Trieste il 7 giugno 1892 e residente a Trieste, via Tigor n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Iarz è ridotto in « Giazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Iarz nata Chiola di Carlo, nata il 1° gennaio 1899, moglie;
2. Antonia di Antonio, nata il 15 giugno 1921, figlia;
3. Luciano di Antonio, nato il 20 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(435)

N. 11419-11529.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Iurjavcich di Giuseppe, nato a Divaccia il 2 ottobre 1901 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 4-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Iurjavcich è ridotto in « De Giorgi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ofelia Iurjavcich nata Papa di Luigi, nata il 15 maggio 1902, moglie;
2. Claudio di Edoardo, nato il 9 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(436)

N. 11419-11528.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iurjavcich di Giuseppe, nato a Divaccia il 12 marzo 1891 e residente a Trieste, via Aldo Manuzio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iurjavcich è ridotto in « De Giorgi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adelaide Iurjavcich nata Dolce fu Francesco, nata il 9 febbraio 1894, moglie;
2. Miranda di Giuseppe, nata il 1° agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(437)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota 1° marzo 1930-VIII, n. XXXI, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 69, concernente l'attribuzione di poteri straordinari al commissario del Governo presso l'Opera nazionale combattenti, pel riordinamento degli uffici dell'Opera medesima.

(1299)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 3 marzo 1930-VIII, n. 1251/1-B/3-3-7, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.

(1300)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 2 marzo 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili.

(1301)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 2 marzo 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, sulla moratoria italo-jugoslava.

(1302)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 2 marzo 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie.

(1303)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 2 marzo 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa di vini tipici italiani.

(1304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Si rende noto che con R. decreto 22 febbraio 1930-VIII, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, il gr. uff. avv. Felice Tonetti, è stato nominato consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in sostituzione dell'on. senatore dott. Massimo Di Donato.

(1283)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 51.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.65
Svizzera	368.75	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.788	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.105
Spagna	224 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.105
Praga	56.59	Rendita 3.50 %	66.975
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.30	Rendita 3 % lordo	41.40
Peso Argentino Carta	7.17	Consolidato 5 %	79.60
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.94	I serie	74.10
Oro	368.44	II serie	73.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 137.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 460 — Data: 16 febbraio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: D'Addosio Antonio di Nicola, per conto minore Costanza fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 150, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X n. 3849 — Data: 8 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canepa Teresa-Giuseppina fu Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 87,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1º luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1º marzo 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1287)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 20 febbraio 1930-VIII, il sig. Ventura Antonio di Michelangelo, notaio residente ed esercente in Poggio Mirteto, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti presso le rispettive Direzioni generali.

(1285)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 26 febbraio 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Renzo Romanelli a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Firenze.

Cav. Giovan Battista Corona a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Cagliari.

Comm. Federico Agostinelli a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Campobasso.

Sig. Anteo Scampicchio a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pola.

Sig. Enrico Volterrani a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Siena.

Sig. Luigi Di Castri a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Venezia.

Roma, 27 febbraio 1930 - Anno VIII

(1286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria S. Pietro di Cavarzere.

Con decreto n. 314/782/667 in data 27 febbraio 1930-VIII, il Ministero dell'agricoltura e le foreste, in base alla delibera 29 novembre 1929-VIII dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica di 1ª categoria S. Pietro di Cavarzere, ha aggregato al comprensorio consorziale le tenute Val Grande e Cavanelle Motte ed ha approvato il nuovo statuto dell'Ente.

(1284)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.